



# **Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019**

Circolare di aggiornamento n. 3/2019

Reintroduzione del **super-ammortamento** al 30% per il 2019, con la previsione della nuova limitazione di 2,5 milioni di euro per gli investimenti agevolabili. Lo prevede il DL 30 aprile 2019 n. **34** contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (c.d. DL “crescita”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1 maggio 2019.

L’**art. 1** del DL 34/2019 reintroduce la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30% (come per il 2018), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi **dal 1° aprile 2019** al 31 dicembre 2019, o comunque entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Pertanto, sono **esclusi** dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

Al fine di individuare l’esatto **momento** in cui l’investimento si considera realizzato – e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel suddetto periodo agevolato – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dei super-ammortamenti, occorre fare riferimento alle regole generali della **competenza** previste dall’**art. 109** del TUIR, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata (*cf.* circ. Agenzia Entrate n. **4/2017**, § 5.3).

Pertanto: le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna** o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà); per i beni in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario; nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente; per la realizzazione di beni in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato.

Tanto premesso, la principale **novità** della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l’introduzione di un limite agli investimenti agevolabili. Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il **limite di 2,5 milioni di euro**.

#### *Limite di 2,5 milioni per gli investimenti*

Ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili, dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto **periodo agevolato**, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste.

Non dovrebbero invece rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. **205/2017**, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019, c.d. termine “lungo”.

Quanto agli **investimenti agevolabili**, la norma dispone l'esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'**art. 164**, comma 1, del TUIR. Analogamente alla precedente versione dell'agevolazione *ex* L. 205/2017, sono quindi esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e *b-bis*) del citato comma 1 e i veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a). L'agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'**art. 54** comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali **autobus e autocarri** (*cf.* chiarimento fornito dal Ministero dell'Economia e delle finanze nelle risposte del **22 febbraio 2018**).

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo, posto che il DL 34/2019 prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all'**art. 1** comma 93 della L. 208/2015, restano quindi esclusi dai super-ammortamenti: i beni materiali strumentali per i quali il DM **31 dicembre 1988** stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; gli acquisti di fabbricati e di costruzioni; i beni di cui all'**Allegato 3** alla L. 208/2015.

Si segnala altresì che la versione definitiva del DL "crescita" pubblicata in G.U. non prevede **alcuna proroga** del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo *ex* **art. 3** del DL 145/2013, come invece inizialmente previsto nella versione originaria del decreto (si veda "**Bonus R&S con aliquota unica al 25% per il 2021-2023**" del 2 aprile 2019).

**Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.**

**CLA Partners**